PROVA SCRITTA DEL 25.03.2025

TRACCIA N. 2

Tradurre la "comunicazione di rigetto", di seguito riportata.

Valona, 25.03.2025

Nr. Prot. 123

Oggetto: Sig.ri XXX

Comunicazione di rigetto

Richieste di visto di ingresso per "ricongiungimento familiare"

Gentili Signori XXX,

Distinti saluti

Viste le Vostre richieste di visto di ingresso per ricongiungimento familiare n. XXX - XXXX presentate il 13.03.2025;

Vista la documentazione depositata a corredo delle stesse presso questo Consolato Generale;

Visto l'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 286/98 e s.m.i. e visto l'articolo 6 bis del D.P.R. n. 394/99 e s.m.i., nonché l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 71/2011 che disciplinano il diniego del visto;

non risultano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 1, lettera d, del Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, il quale stabilisce che "lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i genitori a carico, qualora questi non abbiano altri figli nel Paese di origine, ovvero per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute";

Infatti, la documentazione prodotta risulta insufficiente in quanto:

 il Signor XXX è attualmente impiegato presso XXX e la Signora XXX, oltre ad essere titolare di una pensione di circa 130 euro al mese, è proprietaria di un locale commerciale ubicato nella città di Valona, dal quale percepisce, come da sua dichiarazione, un canone di locazione mensile pari a circa 150 euro.

In ragione di quanto esposto, Vi informiamo che le Vostre richieste di visto per ricongiungimento familiare sono respinte.

Contro il presente provvedimento potrà, eventualmente, essere presentato ricorso, con l'assistenza di un legale, al Tribunale ordinario di Roma. Il ricorso dovrà essere notificato, a pena di nullità (ex art. 144 c.p.c. e art. 11 R.D. n. 1611 del 1933), all'Avvocatura dello Stato competente".

Il Responsabile dell'Ufficio Visti		
I richiedenti		